

Vademecum permessi/cambi etc. DOCENTI

Permessi Brevi (artt. 16 e 17 CCNL/07).

Si sintetizza la normativa vigente in materia di permessi brevi soprattutto in caso di visite specialistiche. **Compatibilmente con le esigenze di servizio**, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, ai sensi dell'art. 16 CCNL, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore per i docenti.

Per i docenti, il limite complessivo dei permessi fruibili in un anno scolastico corrisponde all'orario settimanale d'insegnamento. L'insegnante di scuola secondaria con 18 ore settimanali di lezione potrà quindi beneficiare di complessive 18 ore di permesso in un anno scolastico, l'insegnante di scuola dell'infanzia di 25 ore e l'insegnante di scuola primaria di 24 ore (comma 2 art. 16). Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in relazione alle esigenze di servizio (comma 3 art. 16). Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio (comma 3 art. 16). La richiesta di recupero avverrà attraverso comunicazione scritta. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate (comma 4 art. 16). **Per il personale docente l'attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio (comma 5 art. 16).**

Le richieste di permesso breve, da compilarsi su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale, vanno consegnate almeno tre giorni prima in segreteria previa autorizzazione del Dirigente o di un suo collaboratore, che ne conserverà una copia per disporre il successivo recupero. Solo in casi del tutto eccezionali, possono essere richiesti per la medesima giornata. Il docente, prima di assentarsi, è tenuto ad accertarsi che il permesso sia stato concesso per non incorrere in sanzioni per assenza ingiustificata. I motivi per i quali possono essere richiesti i permessi brevi non sono specificati dal contratto di lavoro; la norma prevede che siano "particolari motivi" cioè motivi sia di carattere personale sia familiare. Nei motivi possono anche rientrare le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici a meno che il dipendente non voglia avvalersi dei permessi per documentati motivi personali (3 gg all'anno) o dell'assenza per motivi di malattia usufruendo dell'intera giornata. In questo ultimo caso, ovvero quando per visite, terapie prestazioni specialistiche o esami diagnostici si ricorra all'assenza per malattia di una giornata, è necessario presentare l'attestazione medica rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (art. 17 CCNL e C.M 10/2011). E' prevista l'applicazione della penalizzazione retributiva sul trattamento economico (D.L. 112/08 e DLgs 150/09). Si precisa che la richiesta di permesso breve durante le attività funzionali all'insegnamento segue le stesse regole espone in precedenza, quindi, anche se richiesto per visite mediche va comunque recuperato.

In nessun caso potrà essere recuperato autonomamente (informando la segreteria solo a recupero avvenuto).

I responsabili del quadro di flessibilità, per ordine di scuola, appronteranno un quadro unico, in cui sarà dettagliato, mensilmente, il n. di ore di permesso concesse e recuperare da inserire sul sito.

Cambio turno/anticipo

Le richieste di Cambio turno/anticipo, da compilarsi su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale, vanno consegnate almeno tre giorni prima in segreteria. Il docente, prima di assentarsi, è tenuto ad accertarsi che il permesso sia stato concesso per non incorrere in sanzioni per assenza ingiustificata.

Non si concederanno cambi di turno nel quale il recupero delle ore venga indicato con diciture generiche. Non sono concesse altre pratiche che avallino cambiamento di turno e d'orario o sostituzioni tra colleghi, a tutela della regolarità del servizio e per esimersi gli insegnanti da qualsiasi responsabilità.

Assenze agli incontri previsti nel Piano Annuale delle Attività e nel Piano della Formazione

I permessi brevi di assenza da incontri previsti Piano annuale delle attività (comprese programmazioni settimanale per la primaria) e nel Piano di formazione approvati dal Collegio non possono essere concesse perché non recuperabili.

Ritardi

I ritardi vanno comunicati tempestivamente ed esclusivamente alla segreteria. Entro i 10 minuti non vengono recuperati. Oltre, il docente è tenuto al recupero dell'intera quota oraria così come previsto per i permessi brevi. I collaboratori del DS vigileranno che il ritardo non sia un fatto consuetudinario.

Flessibilità/Banca ore

Per flessibilità/banca ore si intendono le ore non effettuate da ciascun docente, ad inizio della attività didattiche sino ad avvio della mensa. Queste ore vanno recuperato entro la fine dell'anno scolastico e possono essere utilizzate:

- Per supplenze secondo le modalità già indicate
- Per visite guidate
- Attività progettuali in presenza

Secondaria Recupero mensile

La scansione oraria giornaliera di mm 55 comporta per ciascun docente, con cattedra oraria di n. 18 ore, la necessità di un recupero orario di n. 2 mensili. Chiaramente, per frazioni di cattedra, la quota oraria da recuperare sarà proporzionale. Il recupero delle ore non effettuate andranno prioritariamente per supplenze nella propria classe e poi sulle altre o su progetti per alunni BES. Il recupero delle ore va effettuato, su richiesta scritta al docente almeno tre giorni prima della prestazione, entro e non oltre la fine della attività didattiche.

Rientro da interruzioni didattiche

Dopo interruzioni didattiche i docenti della scuola primaria seguiranno l'orario previsto settimanale.